

E' altresì necessaria la puntuale definizione del contenuto delle prescrizioni da impartire perché le stesse siano idonee a ripristinare lo stato dei luoghi eliminando le conseguenze negative della condotta, attiva od omissiva, ed a consentire l'estinzione del reato.

Tali adempimenti richiedono adeguate competenze tecniche che non sono patrimonio di tutti gli organi di polizia giudiziaria, soprattutto di quelli operanti a livello locale. Da ciò nasce l'esigenza del presente protocollo che vuole assicurare a tutte le Procure del distretto con il contributo della Regione Lazio la possibilità di avvalersi di un qualificato organo tecnico di riferimento al quale rivolgersi secondo precise modalità operative.

Tanto premesso si conviene che:

-l'ARPA, ove richiesto dall'organo accertatore, fornirà la propria valutazione in ordine alle conseguenze dannose o pericolose della condotta criminosa evidenziando in particolare la reversibilità degli effetti del reato, allo scopo di consentire alla polizia giudiziaria di discernere i casi in cui ammettere il contravventore alla procedura estintiva; il personale dell'ARPA, qualora agisca d'iniziativa quale organo di polizia giudiziaria, con o senza l'ausilio di altri corpi di polizia, potrà interloquire con il pubblico ministero circa l'ammissibilità della procedura nei casi dubbi, quando si pone un problema di sussistenza del danno o del pericolo di danno e ci sia la possibilità che il p.m. non condivida le determinazioni dell'organo accertatore;

-l'ARPA, avrà cura di predisporre prescrizioni standard per ciascuna delle violazioni estinguibili ai sensi della parte sesta-bis del codice dell'ambiente (d. l.vo n. 152/2006), prescrizioni che saranno messe a disposizione e diffuse tra le forze di polizia giudiziaria, tramite i vertici competenti, al fine di una più agevole adozione degli interventi specifici da adottare nei singoli casi concreti per consentire il ripristino dello stato dei luoghi;

-nei casi più complessi, laddove ci sia dubbio circa il contenuto della prescrizione da impartire al contravventore, l'organo accertatore prenderà contatto con i competenti uffici dell'ARPA regionale che indicherà le disposizioni da impartire per far cessare le eventuali situazioni di pregiudizio ambientale e l'attività potenzialmente pericolosa; **a tal fine la dirigenza dell'ARPA individua, con la nota allegata al presente protocollo, gli uffici ed i soggetti ai quali le singole Procure del distretto potranno localmente rivolgersi per gli interventi ritenuti necessari;**

-l'ARPA è, di regola, incaricata di asseverare le prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza; l'asseverazione non sarà peraltro necessaria nelle ipotesi di contravvenzioni puramente formali (mancanza di autorizzazione nello svolgimento dell'attività) o nel caso in cui la prescrizione corrisponda al contenuto delle prescrizioni standard predisposte dall'ARPA;

-l'ARPA, relativamente agli accertamenti dalla medesima svolti, avrà anche cura di fornire alle Procure del distretto le informazioni tecniche necessarie al fine di valutare se le singole violazioni segnalate siano indicative della commissione di delitti che impediscono l'accesso alla procedura estintiva;

-l'ARPA regionale curerà che l'asseverazione delle prescrizioni avvenga in tempi brevi, anche in considerazione che l'atto asseverativo è di regola condizione di efficacia delle prescrizioni e, conseguentemente, presupposto necessario per l'avvio della procedura estintiva del reato. Gli organi accertatori cureranno la tempestiva comunicazione dell'asseverazione al contravventore ed al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore (v. art. 318-ter comma 2 del d. l.vo 152/2006)nonché alla Procura competente;

-il termine di trenta giorni per il pagamento in via amministrativa, fissato dall'art. 318-quater comma 2 d. l.vo 152/2006, è da ritenersi termine perentorio alla stregua dell'analogo termine fissato nell'art. 21 del d. l.vo n. 758/1994, con la conseguenza che un pagamento successivo non varrà ai fini della procedura di estinzione del reato, ma sarà solo valutabile ai fini dell'oblazione ex art. 162-bis c.p. (v. art. 318-septies comma 3 d. l.vo cit.); al riguardo, in attesa di eventuali chiarimenti legislativi, i versamenti delle somme da effettuare in sede amministrativa per estinguere il reato saranno eseguiti sul conto corrente indicato dall'ARPA;

Con riferimento alla fase successiva della esecuzione delle sentenze di condanna per reati ambientali che impongano il ripristino dello stato dei luoghi ovvero la bonifica del territorio, l'ARPA avrà cura di verificare, su delega della competente autorità giudiziaria, l'effettivo risanamento ambientale e l'eliminazione del danno causato dal reato.

Roma

Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma

Il Presidente della Regione Lazio